

REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti previsti nel regolamento (CEE) n. 3833/90, originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3835/90 ⁽⁴⁾ reca applicazione di preferenze tariffarie alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù per aiutare questi paesi ad arginare il diffondersi della produzione e del traffico di cocaina, che minacciano la loro integrità sociale e deteriorano le loro economie al punto da compromettere il loro sviluppo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/91 ⁽⁵⁾ ha prorogato il regolamento (CEE) n. 3835/90 fino al 31 dicembre 1992;

considerando che è ormai accertato che i paesi dell'Istmo centroamericano sono sempre più frequentemente la via di transito per il traffico di stupefacenti tra la regione andina e la parte settentrionale del continente americano;

considerando che la coltivazione illegale del papavero e della canapa indiana e la produzione di droga e di altre sostanze psicotrope si stanno sviluppando in misura preoccupante nei paesi dell'Istmo centroamericano;

considerando che l'incremento di questa coltura e di questo traffico minaccia la stabilità economica e sociale dei paesi dell'Istmo centroamericano;

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi parti contraenti del trattato generale di integrazione economica centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama ⁽⁶⁾, concluso il 12 novembre 1985, si prefigge come obiettivo generale quello di contribuire a

risolvere i problemi dell'Istmo centroamericano, aggravati in particolare dagli effetti della crisi economica attuale, e che all'articolo 4, paragrafo 1, le parti contraenti si impegnano a promuovere uno sviluppo armonioso, una diversificazione ed un miglioramento qualitativo dei loro scambi commerciali, al fine di svilupparli al massimo livello possibile;

considerando che i paesi dell'Istmo centroamericano hanno avviato un processo di consolidamento della pace e della democrazia, il quale richiede la mobilitazione di tutte le loro risorse economiche e il sostegno della comunità internazionale;

considerando che la Comunità ha costantemente sostenuto il processo di pace e di sviluppo nell'Istmo centroamericano;

considerando che i capi di Stato dell'America centrale e di Panama, riuniti a Puntarenas il 15 dicembre 1990, hanno lanciato un appello alla Comunità, perché essa estenda ai loro paesi le preferenze tariffarie concesse alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador ed al Perù;

considerando che detto appello è stato sostenuto dai governi della Colombia e dell'Ecuador nella dichiarazione di San Andrés del 15 gennaio 1991;

considerando che durante la conferenza tra i ministri della Comunità ed i paesi dell'America centrale, Panama e i paesi cooperanti (Colombia, Messico e Venezuela), tenutasi a Managua il 18 e 19 marzo 1991, si è esaminato il problema con spirito costruttivo tenendo conto dell'urgenza sottolineata dai ministri centroamericani;

considerando che la Comunità ritiene necessario continuare a sostenere il processo di pace e di democratizzazione dell'America centrale e di Panama, attualmente in fase di consolidamento, e che, al fine di aumentare il reddito derivante dalle esportazioni dei paesi interessati e di migliorarne il tasso di crescita, è opportuno concedere loro un'assistenza a carattere eccezionale e temporanea, sotto forma di un regime di preferenze tariffarie generalizzate simile, per i prodotti agricoli esportati da questi paesi, a quello applicato alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador ed al Perù; che tale beneficio dovrebbe essere loro concesso per una durata identica, fatto salvo il carattere annuale dello schema di preferenze tariffarie generalizzate dalla Comunità,

⁽¹⁾ GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 17.

⁽²⁾ Parere espresso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 15 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1986, pag. 2.